

Gli estremi

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha regolamentato la questione dell'equo compenso per gli editori con la delibera n. 3/2023/CONS, datata 19 gennaio 2023

Il meccanismo

La delibera prevede che, quando un operatore online consente al pubblico di accedere a contenuti informativi prodotti da editori e

tra le due parti non c'è accordo sul compenso da riconoscere a quella produttrice, a quest'ultima spetta una cifra fino al 70% dei ricavi pubblicitari stimati per quei contenuti (come base di calcolo sulla quale declinare però anche altri criteri). La cifra è al netto del traffico di reindirizzamento: dal montante andrà sottratta la parte di business generata dal traffico che dalle piattaforme si sposta poi sui siti degli editori

Il Tar rinvia alla Corte Ue il regolamento Agcom sull'equo compenso

Editoria

Dubbi su competenze nazionali, poteri di vigilanza e obbligo di fornire i dati

Andrea Biondi

Sarà la Corte di giustizia Ue a valutare la compatibilità con la normativa europea della delibera con la quale l'Agcom a inizio anno ha emesso il Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico. La decisione è del Tar del Lazio, a seguito del ricorso proposto da Meta Platforms Ireland Limited, la società di diritto irlandese madre di Facebook e Instagram.

Il ricorso riguarda quella delibera che ha dato vita al regolamento necessario per stabilire le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni all'interno del quadro del riconoscimento dell'equo compenso per gli editori per l'utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme online, social network inclusi, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi. Il tutto in attuazione dell'articolo 43-bis della legge sul diritto d'autore. Che prevede la possibilità di una trattativa privata fra editori e piattaforme – che resta ancora in piedi ed è la modalità prevalente utilizzata – ma anche l'eventualità di far vestire ad Agcom i panni di arbitro in caso di controversia.

Ora la notizia del ricorso, che ha portato il Tar a rivolgersi alla Corte di giustizia Ue. A essa è dunque demandato il giudizio sulla compatibilità con le norme Ue di questo impianto regolatorio, in cui è previsto

un meccanismo di revenue sharing fra editori e piattaforme.

E quindi a Facebook o Google – per fare due esempi – che consentono al pubblico di accedere a contenuti informativi online gli editori potranno arrivare a chiedere, facendo leva sull'Agcom in caso di mancato accordo, una cifra fino al 70% dei ricavi pubblicitari stimati per quei contenuti (come base di calcolo sulla quale declinare però anche altri criteri), al netto del traffico di reindirizzamento (dal montante andrà sottratta la parte di business generata dal traffico che dalle piattaforme si sposta poi sui siti degli editori).

Il regolamento disciplina anche gli obblighi di informazione e comunicazione e le conseguenti funzioni di vigilanza. Il che significa che Agcom potrà chiedere i dati necessari per stabilire l'equo compenso. È così che, fra i punti richiesti alla Corte del Lussemburgo c'è, innanzitutto, la richiesta di far luce sulla effettiva possibilità che uno Stato nazionale – e quindi nella fattispecie l'Italia – possa imporre un equo compenso in favore degli editori o se piuttosto tutto ciò confligga con l'articolo 15 della direttiva europea sul diritto d'autore EUCD (790/219).

Il Tar chiede poi «se l'articolo 15 EUCD sia ostativo a disposizioni nazionali, quali quelle indicate al precedente punto 1), che impongono ai fornitori di servizi della società dell'informazione (ISSP) un obbligo di divulgazione dei dati, assoggettato a vigilanza da parte della stessa Autorità regolatoria nazionale, la cui inosservanza incontra l'applicabilità di misure sanzionatorie amministrative».

La richiesta di intervento alla Corte Ue è anche per capire se Agcom possa essere ritenuta legittimata ad avere «un potere di vigilanza e sanzionatorio; il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso; il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l'importo esatto dell'equo compenso».